

COMUNE DI DONNAS

Regione Autonoma Valle d'Aosta



COMMUNE DE DONNAS

Région Autonome Vallée d'Aoste

Copia

Verbale di Deliberazione Della Giunta Comunale N. 15

OGGETTO :

**APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)
ANNO 2023 - CONFERMA.**

L'anno **duemilaventitre** addì **due** del mese di **febbraio** alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze. Regularmente convocata si è riunita Giunta Comunale nelle persone dei signori:

COGNOME e NOME	PRESENTE
FOLLIOLEY AMEDEO - Sindaco	Sì
BOSONIN MATTEO - Vice Sindaco	Sì
CURTI FABRIZIO - Assessore	Sì
PITTI MAURIZIO - Assessore	Sì
VALLOMY PAOLA ROBERTA - Assessore	Sì
Totale Presenti:	5
Totale Assenti:	0

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale VALENTI ELENA ANNA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la signor/a FOLLIOLEY AMEDEO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per le trattative dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO : APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) ANNO 2023 - CONFERMA.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

CONSIDERATO che il termine per approvare le tariffe con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con quello ultimo fissato a livello nazionale per l'adozione del bilancio di previsione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 d.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 l. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 l. 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 d.lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»*;

DATO ATTO che il comma 775 dell'art. 1 della Legge di bilancio n. 197/2022 dispone la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2023 al 30 Aprile 2023;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022" che ha abolito dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 14, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). In particolare, i commi da 738 a 783 dell'art. 1, della legge 160/2019, disciplinano la nuova l'imposta municipale propria (IMU) in tutti i Comuni del territorio nazionale, la quale unifica le precedenti disposizioni in merito di IMU e TASI;

CONSIDERATO che l'attuale disciplina relativa all'Imposta municipale propria (IMU) non ha subito sostanziali variazioni rispetto a quanto previsto dalla Legge 160/2019;

VISTO il comma 756, che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATO che ad oggi non è ancora stato emanato il decreto di cui al richiamato comma 756, con la conseguenza che, anche l'anno d'imposta 2023, non vi è obbligo per il Comune di compilare il prospetto delle aliquote IMU;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 07/05/2020 il comune può modulare le aliquote;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 37 del 07.05.2020 con cui sono state approvate le aliquote della nuova IMU anno 2020;

ATTESO che, ai sensi del comma 767 dalla Legge 160/2019, le aliquote ed i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del ministero dell'economia e delle finanze nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RITENUTO pertanto opportuno provvedere con la presente deliberazione alla conferma delle seguenti aliquote per l'anno 2023:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1 comma 741 lettera b Legge 160/2019	0,4 per cento
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,81 per cento
Aliquota per aree edificabili	0,76 per cento
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,81 per cento (di cui 0,76 per cento riservato allo Stato)
Fabbricati rurali strumentali così come definiti dall'art. 1 comma 750 Legge 160/2019	0,00 per cento
Aliquota "beni merce" così come definiti dall'art. 1 comma 751 Legge 160/2019	0,00 per cento

RILEVATO che il possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze non costituisce presupposto dell'imposta salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

DATO ATTO che anche per l'esercizio finanziario 2023 è prevista la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 26 aprile 2012 sono stati individuati i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 762, delle Legge 160/2019 il versamento dell'IMU dovrà essere effettuato in due rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, con facoltà per il contribuente di versare l'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione entro il 16 giugno;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 07/05/2020;

DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto degli art. 21 e 23 della L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», e degli art. 12 e 20 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 in data 2 febbraio 2018 relativi alle competenze del Consiglio comunale e della Giunta comunale, la competenza alla determinazione delle aliquote e tariffe dei tributi è rimessa in capo alla Giunta comunale;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Procedimento;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 153 del D.lgs. n. 267 del 2000 (T.U. enti locali);

VISTO il parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 46/98 e dell'art. 49 bis della L.R. 54/98 e s.m.i.;

CON VOTAZIONE espressa in forma palese, per chiamata nominale, nei seguenti risultati:

Presenti n. 5

Assenti n. ===

Votanti n. 5

Voti favorevoli n. 5

Voti contrari n. ===

Astenuti n. ===

D E L I B E R A

DI CONFERMARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote IMU con efficacia dal 1° gennaio 2023:

Imposta municipale propria (IMU)

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1 comma 741 lettera b Legge 160/2019	0,40 per cento
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0,81 per cento
Aliquota per aree edificabili	0,76 per cento
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,81 per cento (di cui 0,76 per cento riservato allo Stato)
Fabbricati rurali strumentali così come definiti dall'art. 1 comma 750 Legge 160/2019	0,00 per cento
Aliquota "beni merce" così come definiti dall'art. 1 comma 751 Legge 160/2019	0,00 per cento

DI RILEVARE che il possesso dell'abitazione principale e delle relative pertinenze non costituisce presupposto dell'imposta salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

DI DARE ATTO che è prevista la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;

DI DARE ATTO che con deliberazione della Giunta comunale n. 39 del 26 aprile 2012 sono stati individuati i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale;

DI DARE ATTO che i termini ordinari per il versamento dell'IMU (Imposta municipale propria) sono i seguenti:

IMU	Acconto Unica soluzione	16 giugno 2023
	Saldo	16 dicembre 2023

DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1° gennaio 2023 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 della legge 296/2006;

DI INCARICARE l'ufficio tributi della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale con le modalità disposte dall'art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

DI PUBBLICARE copia del presente provvedimento e dei relativi dati sul sito istituzionale del Comune di Donnas, in applicazione delle disposizioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to FOLLIOLEY AMEDEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VALENTI ELENA ANNA

=====

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Ai sensi dell'articolo 52 BIS della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni).
Affisso all'Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 10/02/2023 al 25/02/2023.

Donnas li 10/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to VALENTI ELENA ANNA

=====

Ai sensi dell'articolo 52 ter della L.R. 54/1998 e successive modificazioni ed integrazioni DELIBERA
ESECUTIVA DAL
10/02/2023.

=====

Copia conforme all'originale.

Donnas, 10/02/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
VALENTI ELENA ANNA

=====